

Informazioni previdenziali
Facciamo il punto: il reddito derivante da D.D.T. e C.C.T.
incide o no sulle pensioni di reversibilità?

Rodolfo Delponte

Cos'è la pensione di reversibilità od "ai superstiti":

è la pensione che alla morte del lavoratore assicurato o pensionato spetta ai componenti del suo nucleo familiare. Può essere :

- **di reversibilità** - se la persona deceduta era già pensionato
- **indiretta** - se la persona deceduta aveva almeno 15 anni di contributi oppure era assicurato da almeno 5 anni di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte

La pensione di reversibilità od "ai superstiti" viene erogata a favore di:

- **coniuge** (anche se separato)
- **figli** (legittimi, adottivi, affiliati, naturali) che alla data del decesso siano:
 - a) minori di 18 anni,
 - b) studenti di scuole medie di età compresa tra i 18 e 21 anni e siano a carico del genitore e senza attività lavorativa,
 - c) studenti universitari a carico del genitore sino ad un massimo di 26 anni di età e senza attività lavorativa.
 - d) inabili di qualunque età a carico del genitore.
- **nipoti minori , genitori , fratelli e sorelle** in particolari casi (inabilità , in stato di bisogno, non autosufficienti)

Quote di pensione spettanti ai superstiti dell'assicurato o pensionato:

- 60% al coniuge
- 80% al coniuge più 1 figlio
- 100% al coniuge più 2 figli

Nel caso di mancanza del coniuge superstite le quote di pensione variano dal 70% per un figlio al 100% per 3 o più figli.

Se i beneficiari sono i genitori o i nipoti o più fratelli le percentuali variano dal 15% al 90%.

La somma delle quote NON può ovviamente superare il 100% della pensione che sarebbe spettata al pensionato od assicurato deceduti .

Cumulo della pensione ai superstiti (o di reversibilità) con altri redditi:

A partire dal 17 Agosto 1995 la legge di riforma Dini n. 335/95 precisa che SE il superstite che percepisce la pensione possiede altri redditi la pensione di reversibilità viene RIDOTTA del:

- 25% se il percipiente oltre alla pensione ha un reddito annuo **lordo** che per il 2007 sia superiore a Euro 17.009.
- 40% se il percipiente oltre alla pensione ha un reddito annuo **lordo** che per il 2007 sia superiore a Euro 22.679.
- 50% se il percipiente oltre alla pensione ha un reddito annuo **lordo** che per il 2007 sia superiore a Euro 28.349.

N.B. Questa regola NON VALE nel caso che la titolarità della pensione sia con i figli minori, studenti o inabili.

NON COSTITUISCONO REDDITO (e quindi non concorrono alla riduzione della pensione):

- 1) i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni,
- 2) la casa di proprietà del superstite se vi abita,
- 3) le competenze arretrate soggette a tassazione separata,
- 4) la pensione stessa di reversibilità o altra pensione di reversibilità di cui l'interessato sia titolare.

Queste sono le voci "ESENTI" elencate ufficialmente dall'INPS, peraltro secondo una precisazione pubblicata dal Sole 24Ore del Giugno scorso in risposta ad un lettore che aveva posto una precisa domanda in proposito. Viene chiarito che secondo la Consultique (nota Società di consulenza finanziaria):

"ad una attenta lettura delle circolari INPS (in particolare la n. 61 del 2/5/2005 e relativi allegati) che danno istruzioni per la compilazione del modello RED (Ndr. trattasi del modello che INPS spedisce annualmente ai superstiti perchè provvedano ad elencare gli ulteriori redditi non rientranti nelle " voci esenti" susesposte) con l'individuazione del Codice 11 (incumulabilità nel caso di pensione ai superstiti) NON C'E' MENZIONE TRA I REDDITI CUMULABILI della categoria (C1) ossia INTERESSI BANCARI, POSTALI, DEI B.O.T. E DEI C.C.T. E DEI PROVENTI DI QUOTE DI INVESTIMENTO ED OGNI ALTRO REDDITO SOGGETTO A RITENUTA D'ACCONTO ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA O DI IMPOSTA SOSTITUTIVA" e quindi anche i dividendi e le cedole di obbligazioni che sono tassati alla fonte o soggette ad imposta sostitutiva del 12,50%.

"PERCIO' NON VA DICHIARATO NULLA NEL MODELLO RED ossia questi ultimi redditi menzionati (C1) non si cumulano ai fini dei calcoli previsti dalla legge Dini per la reversibilità"

Questo e' quanto , in risposta ed a precisazione delle numerose richieste telefoniche pervenute alla nostra Associazione in merito alla cumulabilità di alcuni redditi ai fini della dichiarazione RED.

Ci permettiamo infine un'annotazione polemica.

La limitazione della pensione di reversibilità in base al reddito del coniuge superstite NON trova a nostro parere alcuna giustificazione ed oltretutto mortifica il valore del lavoro familiare della donna (NB per oltre l'80% dei casi sono le donne" i superstiti") il cui valore sociale dovrebbe essere riconosciuto e promosso nell'intento di salvaguardare "la Famiglia" come valore fondante della Società.

Il fatto che uno dei coniugi si sia dedicato in prevalenza al lavoro familiare, certo di poter contare eventualmente in modo determinante sul trattamento integrale della reversibilità non può essere PUNITO con la limitazione del trattamento previdenziale spettante al nucleo familiare in particolare in questi periodi in cui i figli impossibilitati a trovare un lavoro certo e continuativo rimangono a carico del coniuge superstite per ben oltre i 26 anni di età talvolta sino alle soglie dei 35 anni.